



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 133 LEGISLATURA N. X

delibera
709

DE/PN/SVM Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
0 NC 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno
(sturnus vulgaris) per l'anno 2017

Prot. Segr.
760

Lunedì 26 giugno 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per l'anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2017/18 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 dicembre 2017;
2. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provincia di Ancona: Agugliano, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Polverigi, Senigallia, Serra San Quirico, Trecastelli;

Provincia di Ascoli Piceno: Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Cossignano, Monteprandone, Venarotta;

Provincia di Fermo: Fermo, Moresco, Torre San Patrizio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Provincia di Macerata: Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Esanatoglia, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Morrovalle, Pievebovigliana, Penna San Giovanni, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sarnano, Tolentino, Treia;

Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Pesaro, San Costanzo, Sant'Ippolito, Tavullia, Terre Roveresche, Vallefoglia;

4. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
5. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;
6. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
7. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dall'art. 12 comma 12 bis della L. n. 157/92;
8. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga, è contenuta nel tesserino venatorio e dovrà essere riconsegnata all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna del tesserino stabilita con il Calendario Venatorio 2017/2018. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie Stormo;
9. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2017/2018. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
10. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”;

D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

L. 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;

D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Motivazione

La direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) consente di derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole.

La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea, fornisce indicazioni circa l’applicazione della suddetta direttiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della direttiva.

A tale scopo è stato stilato un Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni).

La legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b), introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" è la normativa di riferimento in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con legge regionale n. 8 del 3 luglio 2007, in pendenza della procedura d'infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, le Marche si sono dotate di una disciplina per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

Il D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare -- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) -- nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della stessa direttiva possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole.

Le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i controlli.

Il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva Comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture.

Molte delle produzioni agricole marchigiane presentano oggi un alto livello di qualità dimostrato da numerose denominazioni di origine per i vini (DOC, DOCG, ITG) e varietà per l'olio extra vergine



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d'oliva (che proprio quest'anno è stato riconosciuto eccellenza agricola e alimentare europea ottenendo la denominazione UE IGP) per le quali, tra l'altro, è da considerarsi l'altrettanto elevata frammentarietà territoriale caratterizzata da piccole realtà che comunque svolgono un ruolo rilevante sia nel mercato di nicchia, che dal punto di vista della caratterizzazione del paesaggio.

In ragione di quanto sopra, il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato.

Si ritiene pertanto indispensabile attivare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione di tali eventi dannosi per la salvaguardia prevalentemente della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione.

Nelle more dell'approvazione delle soprarichiamate linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per l'anno 2016, il prelievo in deroga dello Storno in quanto specie significativamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.

Per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga della specie Storno individuando, luoghi, tempi e modalità.

Si ritiene inoltre opportuno attuare i prelievi nei Comuni dove si sono verificati danni o sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie Storno e, ove possibile, sono state poste in essere misure per la prevenzione e mitigazione dei danni stessi.


Saranno principalmente osservati e considerati i territori indicati come sensibili dalle carte di distribuzione ufficiali della vite e dell'olivo del Servizio Agricoltura e dell'ASSAM della Regione Marche elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability).

A queste sono stati sovrapposti i dati riferiti ai danni da Storno registrati nel territorio marchigiano e che, come prevedibile, coincidono in larga misura con la distribuzione delle principali colture.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A beneficio si riportano le due principali cartografie riferite alla distribuzione delle colture e del danno da Storno negli anni:




Danni alle colture imputabili allo Storno in relazione alla distribuzione della coltivazione della vite (la base cartografica della distribuzione dei vigneti è stata realizzata dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dall'ASSAM elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability)).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
709



Danni alle colture imputabili allo Storno in relazione alla distribuzione della coltivazione di olivo (la base cartografica della distribuzione degli uliveti è stata realizzata dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dall'ASSAM elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability)).

I dati utilizzati sono quelli ufficiali rilevati dalle Province e dagli AA.TT.CC. a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni o convenzionati, e successivamente trasmessi alla Regione Marche e depositati agli atti; tali dati non tengono conto tra l'altro delle Aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della L.R. n. 15/94.


Nel 2016, a seguito dell'analisi effettuata dall'Osservatorio Faunistico Regionale dei danni trasmessi dalle Province e dagli ATC, si registra una positiva conferma della diminuzione dei danni rispetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'anno precedente (fig. 1) obiettivo ormai raggiunto e mantenuto grazie al combinato disposto del prelievo affiancato alle misure di prevenzione attivate ove possibile e che la Regione Marche ha inteso attivare negli ultimi anni mediante una collaborazione capillare sul territorio che sembra ormai consolidarsi nel tempo.

Fig. 1




Va sottolineato comunque che i dati analizzati in figura 1 sono riferiti esclusivamente alla specie Storno ed alle liquidazioni effettuate dalle Amministrazioni provinciali e dagli Ambiti Territoriali di Caccia e che pertanto rappresentano soltanto una parte del danno effettivamente subito e non computato per sovrapposizioni di specie (tra le quali lo Storno) o disposizioni regolamentari.

Di seguito viene anche riportato un grafico concernente la suddivisione del danno da Storno per singole province nell'anno 2016:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Un'analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da Storno negli anni scorsi, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l'esito della messa in opera di misure di prevenzione, nonché della carta di distribuzione delle coltivazioni più importanti come l'olivo e la vite nel territorio marchigiano, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

In questo contesto si inserisce inoltre il dato rilevante che emerge dalla pubblicazione "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2013). Marche – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014" nella quale per lo Storno, una delle sole otto specie per le quali è definibile con certezza la tendenza della popolazione registrata in 14 anni di indagine, si conferma a livello nazionale l'incremento moderato dello scorso anno, che nella Regione Marche diviene addirittura incremento forte, vale a dire un incremento annuo significativo maggiore del 5%.

Lo status della popolazione è confermato, inoltre, dalla Check-list per l'art. 12 della Direttiva Uccelli, contenuta nel "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)" edito da ISPRA e Ministero dell'Ambiente in cui sono indicate le dimensioni delle popolazioni specifiche ed il loro trend; per lo Storno si registra un incremento sia a breve che a lungo termine.

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello Storno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili.

A causa della fenologia che caratterizza la specie Storno nel periodo settembre-dicembre nel territorio regionale, durante il quale lo stesso è frequentato da contingenti stanziali, migratori e svernanti, gli abbattimenti possono avere il solo scopo di rafforzare l'effetto deterrente prodotto da sistemi incruenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di protezione delle coltivazioni passibili di danneggiamento e pertanto debbono essere effettuati nelle loro vicinanze.

A suffragio di quanto sopra esposto, infine, giova evidenziare come il presente provvedimento venga adottato con gli stessi principi di cui alle precedenti Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale (1267/2009, 1177/2010 e 1068/2011) che, la Commissione Europea, con nota C(2011) 8382 final del 24.11.2011, ha definito prive di vizi contestati nel ricorso e dichiarati dalla Corte di giustizia europea nella causa C-573/08. La Commissione conclude che la Repubblica italiana ha eseguito la sentenza relativamente alla violazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, oggi 2009/147/CE, in quanto risulta che a partire dalla stagione venatoria 2009-2010, nella Regione Marche non siano stati adottati provvedimenti di deroga inficiati dagli stessi vizi contestati nel ricorso della Commissione e dichiarati dalla Corte.

Inoltre, con nota n. DPE 003405 P-4.22.23 del 30.04.2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la trasmissione anticipata della bozza di provvedimento per l'attivazione delle deroghe per l'anno 2012 al fine di sottoporla preventivamente alla valutazione dei Servizi della Commissione Europea affinché vengano adottati provvedimenti conformi alla direttiva.

Con nota n. 81/PP/2012 del 28.05.2012 la Regione Marche ha inviato la sopracitata bozza di provvedimento. Con nota n. DPE 005130 P-4.22.23 del 03.07.2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso le osservazioni fatte dai Servizi della Commissione Europea e sulle quali è stata predisposta la deliberazione per il prelievo in deroga del 2012, 2013 e 2014 ripresa complessivamente nei contenuti anche per la stesura del presente atto ulteriormente integrata in ottemperanza all'ultima comunicazione effettuata dalla Commissione Europea con nota ENV.D.2/GM/vf/ARES(2013) 3714487 del 12.12.2013.

In ultimo, quanto sopra enunciato trova ulteriore suffragio nella L. 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" in cui si consente l'esercizio dell'attività di prelievo in deroga in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in quanto finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Si ritiene pertanto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello Storno secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere o mantenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando gli storni dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

Nei rapporti tecnici inviati dagli Ambiti Territoriali di Caccia viene documentato, oltre ad altre informazioni necessarie, l'utilizzo di dissuasori meccanici come il cannoncino a gas, di dissuasori visivi come i nastri colorati, o quant'altro è nelle possibilità economiche, logistiche e normative di messa in opera di tutti i mezzi.

Il verificarsi comunque dei danni, dichiarati e relazionati negli stessi documenti, è dunque la dimostrazione di una mancata e completa efficacia di questi metodi incruenti che, come riconosciuto, soffrono problemi legati all'assuefazione, all'orario ed ai luoghi di utilizzo (cannoncini a gas) e alla possibilità di essere impiegati ovunque o ancor più, contemporaneamente, in tutti gli appezzamenti. E'



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stato comunque richiesto un incremento del loro utilizzo che in combinato disposto con il prelievo, come previsto, e meglio descritto pocanzi ha fatto registrare risultati favorevoli rispetto agli anni passati e che l'amministrazione intende mantenere negli anni.

Con nota n. 383476 del 28 aprile 2017 è stata data, come ogni anno, comunicazione all'ISPRA dell'intenzione di adottare il provvedimento di deroga.

Con nota n. 556362 del 12.06.2017 l'ISPRA ha trasmesso il relativo parere in cui considera le motivazioni e le modalità di attuazione proposte dalla Regione Marche coerenti con lo spirito ed il dettato della normativa comunitaria di riferimento (art. 9, par. 1, lett. a, Direttiva 2009/147/CE) esprimendo un parere favorevole condizionato alla verifica di eventuali prescrizioni degli strumenti gestionali, alla definizione del numero massimo di capi annualmente abbattibili e che il prelievo avvenga in presenza del frutto pendente ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto nel periodo compreso tra la quarta domenica di settembre al 10 dicembre 2017.

L'ISPRA conferma pertanto che l'impianto del documento così come proposto e formulato dalla Regione Marche, identico tra l'altro a quelli adottati negli anni passati, è condivisibile e coerente con la normativa comunitaria pur condizionandolo a specifiche modifiche tecniche in parte già determinate nell'atto.

Il prelievo, infatti, è autorizzato mediante il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti nel periodo settembre-novembre come indicato dall'ISPRA a cui sono stati aggiunti i nuclei vegetazionali sparsi perché così è consentito dalla L. 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Rispetto al periodo in cui consentire il prelievo in deroga, invece, non sono formulate motivazioni tecniche da parte di ISPRA tali da far propendere ad una decisione diversa da parte della Regione che ha accertato l'esistenza di danni sulle colture in tutto il periodo estivo-autunnale inclusi i primi giorni di settembre soprattutto se si considera che soprattutto molti vigneti hanno per varietà o cultivar tempi di maturazione e raccolta differenti che significano per alcune colture, soprattutto le precoci, la salvaguardia della produzione. Inoltre nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale si conferma che il periodo di riproduzione termina alla fine di luglio così come dalla metà di agosto sono già segnalate le migrazioni dello Storno dall'estero e quindi si conferma quanto conosciuto sulla sovrapposizione delle popolazioni migratrici a quelle stanziali (Spina e Volponi, 2008).

Questa sovrapposizione rende evidente come risulti difficile o addirittura impossibile stabilire un quantitativo di individui massimi prelevabili come invece propone l'ISPRA pur avendo esso stesso ammesso di non avere gli strumenti e i dati utili necessari per la definizione dei quantitativi stessi.

Infatti rispetto al numero massimo di capi abbattibili proposto da ISPRA per tutto il territorio si evidenzia come la definizione della stessa quantità di individui prelevabili non è supportata, soprattutto per questa tipologia di deroga, da nessuna procedura o formula matematica ufficialmente riconosciute. L'unica ed eventuale ripartizione tra le regioni del numero dei capi è puntualmente descritta dalla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

normativa esclusivamente per le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE in cui si evidenzia come, annualmente, a livello nazionale, venga determinata dall'ISPRA la piccola quantità e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie.

Inoltre per quanto concerne lo Storno (*Sturnus vulgaris*) la Regione Marche si è dotata di una legge regionale specifica (L.R. n. 8 del 3 luglio 2007) in pendenza della procedura d'infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

L'art. 2, comma 2, lett. d) della L.R. n. 8 del 3 luglio 2007 fa riferimento all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 che si articola secondo tre ragioni per cui uno Stato membro può derogare:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Tale distinzione si riflette necessariamente anche nella definizione del numero complessivo dei capi prelevabili che può essere di carattere territoriale in applicazione della lettera c) della Direttiva, per cui il prelievo è attivato, in larga parte per motivi storici o di tradizione, in condizioni rigidamente controllate del numero massimo consentito.

La Regione Marche, invece, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, ha attivato ormai da diversi anni il prelievo in deroga dello Storno a salvaguardia delle produzioni agricole marchigiane nel rispetto di quanto indicato nella lettera a) della soprarichiamata Direttiva. In questo caso il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabile fissato dalla Regione Marche per ogni cacciatore, pertanto, è necessario proprio per monitorare il prelievo in tutta la Regione attraverso la lettura dei dati contenuti nel tesserino venatorio consegnato ad ogni singolo cacciatore, e di poter verificare, incrociando i dati con i danni causati alle produzioni agricole, l'effettiva efficacia delle azioni congiunte.

Questa impostazione ha permesso alla Regione Marche, infatti, in seguito ad un grande sforzo di coordinamento con i soggetti interessati, di raggiungere negli ultimi anni un equilibrio territoriale tra le azioni di prevenzione ed il prelievo dello Storno tale da garantire nel tempo una diminuzione dei danni stessi.

Da un'analisi storica dei dati, si appalesa tra l'altro come, costantemente negli anni, solo circa un terzo dei cacciatori marchigiani abbiano praticato il prelievo in deroga dello Storno producendo un prelievo complessivo annuale che si ritiene, in considerazione della prevenzione del danno alle produzioni agricole, decisamente sostenibile rispetto alla popolazione se si considera che l'ISPRA scrive che l'Italia, ogni anno, è interessata dall'arrivo di alcune decine di milioni di individui, corrispondenti ad un terzo dell'intera popolazione paleartica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto il prelievo nelle Marche, così come stabilito e stante i risultati, risulterebbe addirittura inferiore rispetto alla soglia minima che la Commissione Europea indica per il prelievo delle piccole quantità nel caso in cui si applicasse la lettera c).

Dai carnieri annuali si evidenzia, inoltre, che l'incidenza dei controlli sulle popolazioni di Storno, oggetto di caccia in tutto il mediterraneo ad eccezione dell'Italia, è irrisoria se confrontata soprattutto con l'ordinaria attività venatoria praticata altrove e sugli stessi contingenti. Tale attestazione, oltre che legittimare il prelievo in deroga come intervento accessorio di prevenzione, fugge ogni dubbio circa il pericolo grave ed irreparabile che si potrebbe verificare nell'adozione del provvedimento soprattutto alla luce dell'analisi scientifica dell'ISPRA (febbraio 2011) che, proprio in considerazione dell'inserimento dello Storno addirittura fra le specie cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, fornisce le seguenti conclusioni:

"A livello mediterraneo esiste una sostanziale omogeneità di situazioni per quanto riguarda contesti ambientali dove lo Storno sverna, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni, le modalità di caccia adottate e le problematiche gestionali esistenti. Le informazioni attualmente disponibili mostrano come in Italia vi siano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste negli stati membri dove la specie è già oggetto di caccia."

Il prelievo dello Storno, pertanto, sarebbe evidentemente sostenibile anche se la specie fosse cacciabile, condizione che ovviamente non prevede un limite massimo annuale territoriale ma eventualmente per cacciatore, e che interesserebbe un numero di cacciatori addirittura superiore a 700.000 unità.

Infine, riguardo all'utilizzo dei richiami, si fa presente che l'utilizzo di richiami non vivi consiste unicamente nel posizionamento di stampi impagliati o di plastica. Tali mezzi, non avendo acustica, limitano il loro raggio d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su storni già in avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga. E' quindi escluso che sia possibile richiamare storni che non siano già in vicinanza della coltura da proteggere. Questo tipo di caccia consente quindi di dissuadere soggetti che non sarebbero intercettati dal cacciatore, ma potrebbero ugualmente danneggiare le colture a distanze superiori al normale tiro di fucile (max 50 metri). E' evidente infatti che gli oliveti e i vigneti, estendendosi per ettari, non possono essere contemporaneamente coperti da cacciatori in deroga posizionati in tutto l'appezzamento.

Si ricorda poi che è la Direttiva 2009/147/CE a stabilire nell'Allegato IV i mezzi non consentiti per la caccia, la cattura o l'uccisione degli uccelli e che per agevolazione vengono di seguito riportati:

Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti, sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, esplosivi, reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

Inoltre, rimane di difficile contestazione, in assenza di parametri oggettivi, riconosciuti e standardizzati, la definizione del grave danno che può interessare una realtà economica, soprattutto in contesti di difficoltà come quelli attuali. Il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delle eventuali perdite di mercato. Relativamente ai territori comunali oggetto di danno e sui quali consentire il prelievo in deroga dello Storno, comunque, in via cautelativa, è emersa l'opportunità di considerare il criterio utilizzato per l'anno 2016 consentendo il prelievo dello Storno solo nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori ad € 100,00/anno.

Infine, per quanto riguarda il suggerimento di prescrivere l'utilizzo di munizioni atossiche si ricorda che ad oggi non è stato riconosciuto ufficialmente nessun danno provocato da piombo su popolazioni di uccelli diversi da quelli acquatici, inoltre nella normativa vigente non esistono allo stato specifici divieti, se non quelli circoscritti, e già in essere, per le sole zone umide ricomprese nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciale.

Per tutte le ragioni di cui sopra si propone alla Giunta Regionale di condividere e adottare il seguente provvedimento:

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2017/18 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 dicembre 2017;
2. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:
 - Provincia di Ancona: Agugliano, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Polverigi, Senigallia, Serra San Quirico, Trecastelli;
 - Provincia di Ascoli Piceno: Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Cossignano, Montepandone, Venarotta;
 - Provincia di Fermo: Fermo, Moresco, Torre San Patrizio;
 - Provincia di Macerata: Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Esanatoglia, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Morrovalle, Pievebovigliana, Penna San Giovanni, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sarnano, Tolentino, Treia;
 - Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Pesaro, San Costanzo, Sant'Ippolito, Tavullia, Terre Roveresche, Vallefoglia;
4. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;
6. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
7. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dall'art. 12 comma 12 bis della L. n. 157/92;
8. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga, è contenuta nel tesserino venatorio e dovrà essere riconsegnata all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna del tesserino stabilita con il Calendario Venatorio 2017/2018. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie Storno;
9. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2017/2018. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
10. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Borraccini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. ~~17~~ pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)